Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 146 del 26 giugno 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 166

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL. (Avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001).

S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL. (Avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001) . . . . *Pag.* 5

ALLEGATO N. 1 – Disponibilità finanziarie per PS geografiche e settoriali . . . . » 29

ALLEGATO N. 2 – Schema della domanda di ammissione all'Azione 1 dell'Iniziativa EQUAL . . . . » 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL. (Avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001).

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso i documenti di seguito elencati, disponibili sul sito internet www.iniziativecomunitarie.it e presso gli uffici indicati al paragrafo 10:
- la domanda di ammissione (allegata altresì al presente Avviso);
- il Formulario di candidatura;
- la Guida alla compilazione del Formulario;
- la Guida all'Iniziativa Comunitaria EQUAL.

Il presente Avviso fa riferimento diretto alle seguenti fonti normative:

il *Regolamento (CE) N. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;*
il *Regolamento (CE) N. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.7.99 relativo al Fondo Sociale Europeo;*
la *Comunicazione della Commissione europea n. C(2000) 853 del 14.4.2000 che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL, relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro*;
la *Decisione della Commissione C(2001) 43 del 26.03.01 recante approvazione del programma di iniziativa comunitaria per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Italia;*
la *Deliberazione del 22 giugno 2000 del CIPE,* che definisce le aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria EQUAL, INTERREG III, LEADER + e URBAN II, relativi al periodo 2000-2006.

1. OBIETTIVO DELL'INIZIATIVA EQUAL E MISURE DI ATTUAZIONE

1.1 Contesto e obiettivo dell'Iniziativa

La crescente interdipendenza delle economie degli Stati membri ha portato all'inserimento di un nuovo titolo sull'occupazione nel Trattato di Amsterdam, che definisce una strategia coordinata per l'occupazione e adotta orientamenti di cui gli Stati membri tengono conto nella formulazione delle rispettive politiche occupazionali. Tale strategia si propone di raggiungere un elevato livello di occupazione per tutte le categorie presenti sul mercato del lavoro, sia sviluppando le competenze e l'occupabilità di quanti ne sono attualmente esclusi, sia migliorando le competenze di quanti sono già attivi, soprattutto nei settori più vulnerabili.

Nel quadro della strategia europea per l'occupazione, EQUAL mira ad innovare gli approcci e le politiche finalizzati a contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro, proponendosi come laboratorio per sperimentazioni su base transnazionale.

Sulla scorta delle esperienze maturate nel contesto delle Iniziative ADAPT e OCCUPAZIONE, l'innovazione può essere definita con riferimento a tre categorie ben distinte:

innovazione orientata ai processi, che implica lo sviluppo di nuovi metodi, approcci o strumenti o il miglioramento / adattamento di quelli esistenti;
innovazione orientata agli obiettivi, che è incentrata sulla formulazione di nuovi obiettivi e focalizzata sui risultati delle attività, per esempio l'identificazione di nuovi profili formativi, la promozione di nuovi spazi occupazionali, o l'individuazione di nuove aree d'intervento;
innovazione orientata al contesto, che si prefigge di sviluppare il quadro istituzionale e politico nel quale si realizzano le attività.

1.2 Assi e misure a livello nazionale

Gli Assi dell'Iniziativa coincidono con i cosiddetti *pilastri* attraverso i quali si articola la strategia europea per l'occupazione:

OCCUPABILITÀ;
IMPRENDITORIALITÀ;
ADATTABILITÀ;
PARI OPPORTUNITÀ.

Un quinto Asse, invece, contempla azioni destinate esclusivamente ai richiedenti asilo.

Con riferimento ai settori tematici descritti nel paragrafo 16 della Comunicazione istitutiva di EQUAL, nonché alle indicazioni della Commissione europea in materia di richiedenti asilo (paragrafi 19-21 della Comunicazione), le scelte operate a livello nazionale prevedono l'attivazione delle seguenti Misure:

Misura 1.1: Creare le condizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

Misura 1.2: Prevenire l'insorgere di fenomeni di razzismo e xenofobia.

Misura 2.2: Rafforzare l'economia sociale (terzo settore) nelle direzioni della sostenibilità e della qualità delle imprese e dei servizi.

Misura 3.1: Utilizzare la leva della formazione continua per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di trattamento nel mercato del lavoro.

Misura 4.2: Contrastare i meccanismi di segregazione verticale e orizzontale e promuovere nuove politiche dei tempi.

Misura 5.1: Migliorare la qualità dell'accoglienza e promuovere nuovi approcci formativi dei richiedenti asilo.

Gli ambiti di intervento e gli orientamenti relativi alle azioni finanziabili a titolo delle suddette Misure sono illustrati nel DOCUP dell'Iniziativa.

Fermo restando che il quadro tematico di riferimento generale è quello delineato nel DOCUP, gli interventi realizzati a livello geografico (secondo le indicazioni del paragrafo 2.1.1), dovranno assicurare la migliore coerenza con le priorità regionali riportate nel DOCUP medesimo e nella Guida alla compilazione del Formulario (cfr. item 3.21 della Guida alla compilazione del Formulario, contenente ulteriori specifiche relative alle Regioni Piemonte ed Umbria).

2. SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

2.1 Partnership di Sviluppo

I soggetti attuatori di EQUAL sono partnership strategiche, definite *partnership di sviluppo*, appositamente costituite da una pluralità di organismi, con competenze ed esperienze diversificate, per elaborare e realizzare azioni integrate nell'ambito degli Assi e delle Misure contemplate dall'Iniziativa.

Le partnership di sviluppo (PS) sono strutturate formalmente ed i soggetti che le compongono agiscono in una ottica di cooperazione attiva sin dalle fasi iniziali della progettazione, prestando una particolare attenzione alla definizione congiunta di obiettivi comuni, ruoli e responsabilità.

Le scelte relative alla composizione della partnership saranno oggetto di esame durante la valutazione delle candidature presentate; in tale sede si valorizzerà non tanto la numerosità dei partner, quanto la coerenza del raggruppamento rispetto all'idea progettuale.

Possono partecipare alla costituzione di una PS ed alle successive attività, tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni, pubbliche e private, che operano nei settori tematici oggetto dell'Iniziativa, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:
- agenzie di lavoro temporaneo;
- amministrazioni pubbliche (ad eccezione di quelle successivamente segnalate nel presente paragrafo);
- associazioni ed enti di volontariato;
- cooperative sociali;
- imprese e loro consorzi;
- parti datoriali e sindacali;
- scuole, università, enti di ricerca, organismi di formazione;
- servizi per l'impiego;

- servizi sociali, sanitari ed assistenziali.

Le Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome non possono partecipare ad alcuna PS, sia settoriale che geografica. Eventuali accordi comunque risultanti dal dossier di candidatura verranno considerati nulli ad ogni effetto.

Le predette Amministrazioni peraltro, dopo la conclusione dell'Azione 1 ed in ogni caso in posizione esterna alla PS, possono svolgere attività di supporto ed accompagnamento in favore delle partnership ammesse all'Azione 2. Tali attività dovranno essere espressamente previste da apposito protocollo di intesa tra l'Amministrazione pubblica e la PS interessata.

Al fine di rendere possibile le azioni in favore della popolazione carceraria, in via d'eccezione, è ammessa la partecipazione alle PS, sin dalla fase di progettazione iniziale finalizzata all'ammissione all'Azione 1, del Ministero della Giustizia, per gli interventi rivolti ai detenuti.

2.1.1 Tipologie di partnership di sviluppo

Le PS possono essere create su base geografica, riunendo i soggetti interessati in un determinato territorio. Si tratterà in questo caso di partnership geografiche. La PS geografica è costituita su una base territoriale relativamente limitata. La dimensione dell'area geografica nella quale si realizza l'intervento non può eccedere l'ambito subregionale ed in ogni caso deve essere accessibile anche alle piccole organizzazioni e favorire il coinvolgimento di tutti i partner nei processi decisionali all'interno della PS.

Le PS possono essere create anche su base settoriale. La PS settoriale si caratterizza come tale perché interviene in un determinato settore economico, senza riferimenti geografici predefiniti; rientrano nella categoria "settoriale" anche le azioni focalizzate su un tema di particolare rilevanza nell'ambito della lotta alla discriminazione, all'esclusione ed alla diseguaglianza nel mercato del lavoro ed eventualmente gli interventi a favore di gruppi specifici tra quelli che subiscono discriminazioni o diseguaglianze rispetto al mercato del lavoro.

Gli interventi riconducibili alla Misura 1.2 – "Prevenire l'insorgere di fenomeni di razzismo e xenofobia" ed alla Misura 5 – "Migliorare la qualità dell'accoglienza e promuovere nuovi approcci formativi per i richiedenti asilo", potranno essere proposti soltanto dalle PS settoriali, mentre concorrono a tutte le altre Misure sia le PS geografiche, sia quelle settoriali, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nell'allegata tabella finanziaria (allegato n. 1).

2.1.2 Partecipazione attiva

Il principio della partecipazione attiva è uno degli elementi centrali della strategia di attuazione di EQUAL. Concretamente, nell'ambito di ciascuna PS, tale principio implica che tutte le persone che intervengono nella realizzazione delle attività, inclusi i

destinatari delle azioni finanziate, partecipano al processo decisionale. Questo aspetto è oggetto di esame in sede di valutazione (cfr. paragrafo 5.2).

2.1.4 Dimensione transnazionale

La dimensione transnazionale rappresenta un valore aggiunto in quanto contribuisce ad identificare le strategie più efficaci per la soluzione delle problematiche rilevate nei diversi contesti territoriali.

Nella realizzazione dell'Iniziativa, la transnazionalità sarà caratterizzata da:

- una forte integrazione tra le sperimentazioni realizzate dalle PS in ambito nazionale e le attività di cooperazione transnazionale;
- una tipologia di cooperazione transnazionale che privilegi lo sviluppo progettuale comune ed il coinvolgimento del maggior numero possibile di attori all'interno della PS;
- la creazione di partnership caratterizzate da un alto livello di coerenza interna, sia per quanto riguarda le scelte tematiche, sia per ciò che si riferisce alle modalità attuative della collaborazione, sia, infine, per quanto concerne la scelta e la valorizzazione dei risultati.

Gli aspetti procedurali relativi alla creazione del partenariato transnazionale sono illustrati al successivo paragrafo 3.1.1 .

3. ARTICOLAZIONE DELL'INIZIATIVA

3.1 Azioni

Gli interventi delle PS si sviluppano e si realizzano all'interno delle tre Azioni previste nella Comunicazione istitutiva di EQUAL:

a) Azione 1: creazione delle partnership di sviluppo e della cooperazione transnazionale;
b) Azione 2: realizzazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo;
c) Azione 3: networking tematico, diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale.

Le Azioni 1 e 2 sono sequenziali, mentre l'Azione 3 sarà avviata dal momento in cui potranno essere diffusi i primi risultati. Più precisamente, l'iter procedurale dell'Iniziativa, con riferimento alle tre Azioni, può essere così schematizzato:

i) Per partecipare al processo di selezione, i promotori interessati presentano i rispettivi dossier di candidatura secondo le disposizioni del presente Avviso. Nel dossier sono descritti l'intervento da realizzare e la partnership che si intende attivare.

ii) Le candidature sono valutate da Comitati appositamente istituiti e gli interventi selezionati sono ammessi all'Azione 1. Entro un termine di novanta giorni dal termine fissato dalla Commissione europea per l'avvio dell'Azione 1, i promotori degli interventi selezionati devono:

costituire la PS stabilita a livello nazionale, precisandone il programma di lavoro in maniera coerente rispetto alla previsione d'intervento iniziale;
concordare il piano di lavoro transnazionale con almeno un partner titolare di analogo intervento ammesso all'Azione 1 in un altro Stato membro.

Al termine di questa fase, infatti, gli interessati devono produrre i documenti e le informazioni che comprovano:

la effettiva costituzione della PS con relativo programma di lavoro;
la creazione di un partenariato transnazionale, con relativo accordo di cooperazione.

iii) Le attività necessarie alla formalizzazione della PS ed alla creazione del partenariato transnazionale sono finanziate con un contributo pari al 2% dell'ammontare richiesto per l'Azione 2, fino ad un massimo di cinquanta milioni di lire, per ciascuna PS; tali fondi sono destinati esclusivamente alle PS ammesse all'Azione 1.

iv) L'ammissione all'Azione 2 non è automatica ed avviene soltanto dopo l'esame, da parte delle Amministrazioni interessate, dei documenti prodotti e delle informazioni fornite dalle PS alla fine dell'Azione 1.

v) L'ammissione all'Azione 2 comporta l'approvazione di un budget pluriennale per la realizzazione del programma di lavoro.

vi) L'Azione 2, quindi, verte essenzialmente sulla realizzazione del programma di lavoro della PS, che include anche l'attuazione dell'accordo di cooperazione transnazionale.

vii) Alle attività di networking e diffusione contemplate dall'Azione 3 partecipano le PS invitate dall'autorità competente, in funzione delle loro capacità ed esperienze. Per la partecipazione a tale Azione sono rese disponibili risorse finanziarie aggiuntive rispetto al budget approvato per l'Azione 2.

3.1.1 Azione 1: creazione della partnership di sviluppo

L'ammissione all'Azione 1 costituisce la tappa principale del processo di selezione degli interventi da finanziare nell'ambito di EQUAL.

Le attività realizzate nel corso dell'Azione 1 si prefiggono un duplice obiettivo:

creare la partnership di sviluppo descritta nella proposta progettuale selezionata;

favorire la creazione del partenariato transnazionale con una PS di un altro Stato membro.

Pertanto, durante questa fase l'idea progettuale presentata nel Formulario di candidatura viene ulteriormente sviluppata in funzione delle effettive adesioni alla PS e sulla base del rapporto transnazionale instaurato; da questo punto di vista l'Azione 1 può essere considerata preparatoria all'Azione 2, che rappresenta, invece, la fase attuativa dell'intervento progettato.

I risultati delle attività realizzate nell'Azione 1 si concretizzano in due documenti chiave, indispensabili per l'ammissione all'Azione 2:

il *programma di lavoro* della PS;
l'accordo di cooperazione transnazionale.

La modulistica relativa ai suddetti documenti sarà fornita alle PS ammesse all'Azione 1.

Premesso che in ogni caso le attività progettuali svolte dalle PS non devono avere fine di lucro, nel corso dell'Azione 1 le stesse dovranno appositamente strutturarsi in uno dei seguenti modi:

a) costituzione, mediante atto pubblico, di forme associative;
b) accordo di cooperazione sottoscritto da tutti gli organismi interessati, registrato presso l'Ufficio del Registro.

Nel primo caso la rappresentanza legale della PS è regolamentata dalle disposizioni di legge e dallo statuto, mentre nella seconda ipotesi sono i partecipanti a demandare espressamente uno dei sottoscrittori dell'accordo a rappresentare la PS nei confronti delle Amministrazioni interessate. Il partner così designato è l'unico interlocutore delle Amministrazioni ed è definito *soggetto referente*.

Nello statuto o nei patti parasociali, ovvero nell'accordo di cooperazione, a seconda della forma prescelta, i compiti dei partecipanti alla PS sono definiti chiaramente e sono disciplinati, in particolare, i seguenti aspetti:

le responsabilità di indirizzo e di gestione della partnership;
la suddivisione delle responsabilità per l'esecuzione materiale del programma di lavoro approvato (contatti transnazionali, gestione dei rapporti con le Amministrazioni referenti, gestione e controllo delle risorse finanziarie, valutazione, compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento, ecc.);
l'organizzazione delle modalità di gestione dei rapporti con le Amministrazioni referenti;
le modalità di gestione dei contributi finanziari, soprattutto con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese.

Per essere ammessa all'Azione 2, ciascuna PS deve:

dimostrare che la gestione amministrativa e finanziaria è assicurata da un'organizzazione in grado di gestire fondi pubblici (con esperienze pregresse in materia);
accettare che i risultati delle sue attività (prodotti, strumenti, metodologie, ecc.) siano diffusi, pubblicizzati e resi di dominio pubblico;
dimostrare la sua capacità di organizzare i soggetti interessati. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti e meccanismi posti in essere per assicurare la collaborazione di tali soggetti - autorità pubbliche, ONG, imprese, parti sociali, ecc. - per tutta la durata della partnership. In questa ottica, la PS dovrà dimostrare che le piccole organizzazioni interessate hanno la possibilità di partecipare a pieno titolo;
dimostrare la sua capacità e volontà di operare in un contesto di cooperazione transnazionale, di networking e diffusione dei risultati.

Inoltre, prima dell'ammissione all'Azione 2, per tutti gli interventi settoriali, il Ministero del Lavoro chiederà alle Regioni e Province Autonome interessate di esprimere un parere motivato, non vincolante, sulla coerenza dell'intervento rispetto alle politiche e priorità regionali.

Per ciò che riguarda la dimensione transnazionale, la costituzione del partenariato transnazionale è l'altra condizione indispensabile per l'ammissione all'Azione 2. Il partenariato transnazionale si intende validamente costituito se coinvolge almeno una PS ammessa all'Azione 1 in un altro Stato membro, preferibilmente a titolo della stessa Misura attivata dalla PS nazionale. Il partner / i partner così qualificati sono definiti *partner transnazionali titolari*.

Possono aderire al partenariato transnazionale, in aggiunta al partner titolare, anche progetti analoghi finanziati in altri Stati a titolo dei programmi PHARE, TACIS o MEDA, a condizione che siano chiaramente individuabili il potenziale valore aggiunto di tale adesione e la capacità del partner esterno a EQUAL di coprire le proprie spese di partecipazione. Alle medesime condizioni, ma in via del tutto eccezionale e per casi debitamente motivati, la cooperazione transnazionale può essere estesa anche ad altri organismi, pubblici e privati.

L'adesione di organismi esterni all'Iniziativa EQUAL è soggetta a specifica approvazione da parte del Ministero del Lavoro.

I partner esterni all'Iniziativa sono definiti *partner transnazionali associati*.

Al termine dell'Azione 1 la PS deve produrre, per poter essere ammessa all'Azione 2, l'accordo di cooperazione transnazionale firmato con il partner / i partner, contenente almeno le seguenti informazioni:

gli estremi dei partner titolari ed eventualmente dei partner associati;
gli obiettivi perseguiti ed il valore aggiunto atteso dalla cooperazione transnazionale;
il programma di lavoro dettagliato (natura delle attività, budget di ciascuna attività, calendario di realizzazione);

il ruolo di ciascuna PS ed eventualmente dei partner transnazionali associati (risorse finanziarie destinate alla cooperazione, responsabilità dei partner, ecc.);
la descrizione delle modalità comuni di adozione delle decisioni;
le disposizioni organizzative e gestionali (coordinamento, segreteria);
i meccanismi e le metodologie di controllo e di valutazione delle attività congiunte.

Il partenariato transnazionale, quindi, si costruisce nell'ambito dell'Azione 1 e le PS potranno avvalersi del supporto degli organismi di assistenza tecnica che forniranno strumenti e know-how per facilitare il processo. Una banca dati creata appositamente dagli Stati membri e dalla Commissione europea sarà messa a disposizione delle PS ammesse all'Azione 1 per facilitare il processo di ricerca dei partner transnazionali.

Le attività descritte al presente paragrafo devono essere completate entro novanta giorni dal termine fissato dalla Commissione europea per l'avvio dell'Azione 1.

3.1.2 Azione 2: attuazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo

L'Azione 2 costituisce la fase operativa durante la quale le PS realizzano i programmi di lavoro approvati in sede di ammissione all'Azione 2 stessa.

I programmi di lavoro hanno una durata variabile da due a tre anni. In funzione dello stato di avanzamento complessivo dell'Iniziativa e dei risultati ottenuti, il periodo di finanziamento delle PS ammesse all'Azione 2 potrà essere prorogato, con la conseguente attribuzione di ulteriori risorse finanziarie, previa presentazione ed approvazione di un nuovo programma di lavoro.

Nel periodo di attuazione dei programmi, le PS sono assistite dalle Amministrazioni referenti ed in particolare dalle strutture di assistenza tecnica appositamente istituite.

3.1.3 Azione 3: realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone prassi e impatto sulle politiche nazionali

L'Azione 3 è finalizzata alla realizzazione di reti tematiche e alla diffusione di buone prassi per favorire l'impatto delle attività realizzate sulle politiche locali e nazionali. L'attività di networking comporterà, da parte di tutti gli Stati membri, l'attivazione di meccanismi finalizzati ad agevolare la lotta contro la discriminazione sul mercato del lavoro, sia con riferimento alle organizzazioni che operano in un settore identico o analogo (livello orizzontale), sia nel contesto delle politiche nazionali e locali e dei Fondi strutturali (livello verticale).

Pertanto, l'Azione 3 comporterà:

un'analisi dell'impatto reale delle PS sulle priorità politiche nazionali e sui vari gruppi che subiscono discriminazioni e disuguaglianze sul mercato del lavoro;
l'identificazione e la valutazione dei fattori che generano buone prassi e la realizzazione di un bilancio comparativo dei risultati.

Le buone prassi saranno diffuse a partire dalla conclusione dell'Azione 1.

Le PS parteciperanno obbligatoriamente all'Azione 3, su richiesta del Ministero del Lavoro, sulla base delle loro competenze specifiche e capacità.

Le spese di partecipazione all'Azione 3 non gravano sul finanziamento concesso alle PS, ma sono coperte da risorse ad hoc.

4. GESTIONE DELL'INIZIATIVA

4.1 Autorità di gestione e di pagamento

Ai sensi e per gli effetti del *Regolamento (CE) N. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*, l'autorità di gestione è il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori. L'autorità di gestione è il principale organo responsabile della corretta gestione e attuazione dell'Iniziativa e l'articolo 34 del citato Regolamento ne definisce le competenze: istituisce un dispositivo di raccolta dati sull'attuazione, organizza e cura il monitoraggio e la valutazione delle azioni, realizza le azioni informative e pubblicitarie, istituisce controlli e verifiche sulla regolarità delle operazioni finanziate, ecc.

Il Ministero del Lavoro è anche l'autorità di pagamento, così come definita dall'art. 9 lettera o) del predetto Regolamento. In tale veste, certifica come regolari e corrette le spese dichiarate alla Commissione europea, provvede affinché il beneficiario finale riceva tempestivamente il contributo UE, assicura registrazioni contabili soddisfacenti ai fini dei controlli, provvede alla gestione delle operazioni di rettifica e di recupero di eventuali pagamenti indebiti, promuove l'applicazione del principio di sana gestione finanziaria in tutto il sistema, ecc.

4.2 Compiti del Ministero del Lavoro – U.C.O.F.P.L. e delle Regioni / Province Autonome

Al fine di consentire una gestione efficace dell'Iniziativa nel pieno rispetto delle competenze territoriali degli Enti Regionali, alcune delle funzioni riservate dal Regolamento (CE) N. 1260/99 all'autorità di gestione e di pagamento sono assegnate alle Regioni e Province Autonome; più precisamente, tali Amministrazioni sono responsabili:

- della valutazione e dell'approvazione delle PS geografiche;
- della gestione degli interventi realizzati dalle PS geografiche;
- della verifica dei rendiconti delle PS geografiche;
- dei controlli sull'andamento dei singoli interventi approvati;
- della collaborazione nei confronti dell'autorità di gestione per la realizzazione dell'Azione 3;

della programmazione degli interventi sul territorio regionale;
della definizione delle priorità regionali;
della promozione delle partnership geografiche.

Nello svolgimento di tali compiti, le Amministrazioni si fanno carico di informare tempestivamente il Ministero del Lavoro sull'esito dei controlli e sulle attività di vigilanza e garantiscono, altresì, il supporto necessario per l'espletamento delle attività svolte direttamente dal Ministero, anche nei confronti delle PS geografiche. L'autorità di gestione rimane, comunque, responsabile del coordinamento dell'intervento nel suo complesso.

Il Ministero del Lavoro cura direttamente la gestione ed il controllo amministrativo – contabile degli interventi realizzati dalle PS settoriali e dell'Azione 3.

5. PROCEDURE DI SELEZIONE

5.1 Organismi coinvolti e competenze

Ai fini della loro ammissione all'Azione 1, gli interventi proposti dalle PS geografiche sono valutati ed approvati dalle Regioni e Province Autonome, le quali si avvalgono di Comitati appositamente istituiti. La valutazione e l'approvazione degli interventi proposti dalle PS settoriali è curata dal Ministero del Lavoro, assistito anch'esso da un Comitato ad hoc.

L'ammissione all'Azione 1 viene comunicata alle PS geografiche dai competenti uffici delle Regioni e Prov. Autonome, mentre il Ministero del Lavoro provvede nei confronti delle PS settoriali.

Alla fine dell'Azione 1, per ottenere la conferma della selezione e, quindi, la definitiva approvazione e l'ammissione all'Azione 2, le PS geografiche producono alle Amministrazioni regionali / Prov. Autonome, nei termini stabiliti, la documentazione e le informazioni indicate in precedenza, mentre le PS settoriali le sottopongono alla valutazione del Ministero del Lavoro. Sulla base della documentazione prodotta, le PS vengono confermate o meno dalle Amministrazioni responsabili dell'approvazione iniziale.

Al termine degli adempimenti descritti, le PS geografiche e settoriali sono informate, rispettivamente dalle Regioni / Prov. Autonome e dal Ministero del Lavoro, dell'avvenuta definitiva approvazione.

L'ammissione all'Azione 2 comporta la contestuale approvazione di un bilancio pluriennale per la realizzazione dei programmi di lavoro delle PS.

5.2 Requisiti di ammissibilità, criteri e punteggi di valutazione

5.2.1 Requisiti formali di ammissibilità

L'esame della sussistenza dei requisiti formali di ammissione di cui al successivo paragrafo 7.2 viene svolto in via preliminare dalle Amministrazioni destinatarie delle domande di ammissione all'Azione 1.

5.2.2 Requisiti di accesso alla valutazione

I dossier di candidatura che superano la verifica di ammissibilità ai sensi del paragrafo precedente, vengono sottoposti ai Comitati di Valutazione appositamente istituiti. I Comitati di Valutazione dovranno a loro volta preliminarmente verificare la sussistenza dei seguenti requisiti di accesso alla valutazione.

Requisiti di accesso alla valutazione
A. Presenza dei seguenti dati nel Formulario[1]: - tipologia della PS (geografica o settoriale); - durata dell'intervento; - Misura di riferimento dell'intervento (n.b.: a pena di inammissibilità ciascun intervento può far riferimento ad una sola Misura); - estremi del soggetto referente e degli altri organismi candidati; - preventivo delle spese.
B. Coerenza dell'intervento con le politiche nazionali a carattere sociale e occupazionale, contenute nel Piano di azione nazionale e nella normativa italiana (cfr. DOCUP EQUAL pp. 49-56 e 109-121).
C. Candidatura presentata da almeno due partner aventi finalità diverse.
Solo per le PS geografiche: D. Coerenza dell'intervento con le priorità espresse dalle Regioni e Prov. Autonome (cfr. allegati al DOCUP EQUAL e la Guida alla compilazione del Formulario, item 3.21, contenente ulteriori specifiche relative alle Regioni Piemonte ed Umbria). E. Dimensione dell'area geografica nella quale si realizza l'intervento non eccedente l'ambito subregionale.

L'assenza di uno solo degli elementi evidenziati con riferimento ai requisiti A – D determina l'inammissibilità del dossier alla valutazione.

5.2.3 Criteri di valutazione

Ambito sottoposto a valutazione	Criteri	Punteggio
Descrizione della situazione problematica da cui trae origine l'intervento.	Completezza ed esaustività analisi.	
	Livello di approfondimento.	
	Collegamento con le analisi dei fabbisogni da parte delle parti sociali e Unioncamere.	
	Totale	*120*
Strategia generale.	Coerenza con il problema individuato.	

[1] In ogni caso, l'errata o incompleta compilazione delle voci del Formulario può penalizzare la candidatura in sede di valutazione. Pertanto si raccomanda di compilare il Formulario in ogni sua voce, secondo le informazioni fornite nell'apposita Guida.

	Pertinenza della strategia rispetto al problema.	
	Varietà degli approcci ipotizzati.	
	Presenza dell'approccio di genere.	
	Utilizzo di precedenti esperienze, metodologie, strumenti maturati in Adapt o Occupazione.	
	Identificazione dei fattori di successo.	
	Considerazione delle specifiche esigenze delle persone disabili al fine di garantire loro l'accesso all'intervento.	
	Identificazione delle ricadute sul sistema economico e/o di settore e/o territoriale.	
	Totale	*110*
Descrizione degli ambiti di intervento e dei campi d'azione.	Varietà delle attività preventivate.	
	Coerenza con la strategia formulata.	
	Pertinenza rispetto al problema.	
	Totale	*90*
Partnership nazionale.	Identificazione dei partner all'atto della candidatura.	
	Diversità dei partner.	
	Esperienza e ramificazione sul territorio, in relazione al settore, al tema o ai beneficiari.	
	Presenza di organizzazioni innovative di piccole dimensioni.	
	Pertinenza e coerenza rispetto al problema e alla strategia prospettati.	
	Identificazione del ruolo (compresa la partecipazione attiva).	
	Capacità dei partner di collaborare al processo di diffusione e implementazione dei risultati.	
	Totale	*100*
Capacità gestionale.	Presenza, in almeno uno dei partner, di esperienza e capacità gestionale e finanziaria.	
	Totale	*70*
Partnership transnazionale.	Pertinenza motivazioni scelta.	
	Chiarezza dei ruoli identificati.	
	Totale	*80*
Carattere innovativo rispetto agli interventi diversamente finanziati.	Chiarezza descrizione.	
	Innovazione di processo: coerenza e pertinenza degli elementi descritti rispetto alla strategia adottata.	
	Innovazione di contesto: coerenza e pertinenza degli elementi descritti rispetto alla strategia adottata.	
	Innovazione di obiettivi: coerenza e pertinenza degli elementi descritti rispetto alla strategia adottata.	
	Presenza e coerenza di misure per l'integrazione delle politiche del lavoro e sociali.	
	Presenza e coerenza di misure per promuovere una società dell'informazione non discriminatoria.	
	Presenza e coerenza di misure per promuovere lo sviluppo locale, lo sviluppo sociale e quello occupazionale.	
	Totale	*140*
Mainstreaming.	Previsione del mainstreaming orizzontale e verticale.	
	Previsione del mainstreaming di genere.	
	Ricchezza del processo previsto.	

	Previsione del coinvolgimento dei partner transnazionali.	
	Chiarezza nell'identificazione dei ruoli.	
	Pertinenza dei ruoli individuati rispetto all'obiettivo progettuale.	
	Totale	*120*
Preventivo.	Presenza cofinanziamento privato[2].	
	Congruità rispetto alla durata.	
	Congruità rispetto alle attività pianificate.	
	Totale	*170*
Solo per PS settoriali: *Coerenza con le politiche nazionali in tema di sviluppo, del mercato del lavoro, della formazione continua, delle politiche sociali e delle pari opportunità di genere.*	Identificabilità del valore aggiunto della proposta rispetto alle politiche nazionali.	
	Totale	*200*
Solo per PS geografiche: *Priorità regionali.*	Identificabilità del valore aggiunto della proposta rispetto alle politiche regionali di sviluppo.	
	Totale	*200*
Punteggio massimo PS settoriali:		***1200***
Punteggio massimo PS geografiche:		***1200***

Si segnala, infine, in riferimento alle possibili azioni sinergiche da attivare con il Ministero dell'Interno per la gestione, il supporto e l'integrazione con le azioni previste dal Fondo europeo rifugiati (FER)[3], che nell'ambito della Misura 5.1 verrà data priorità alle PS comprendenti soggetti titolari di finanziamenti FER che, avendo avuto approvati progetti specifici di accoglienza, richiedano di completare la loro azione con interventi di formazione e sostegno all'integrazione dei richiedenti asilo (cfr. pp. 99-100 del DOCUP).

6. ASPETTI FINANZIARI

6.1 Tipologie di spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo nell'ambito del Fondo Sociale Europeo sono quelle indicate nel *Regolamento (CE) N. 1260/99,* nel *Regolamento (CE) N. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo* e nel *Regolamento (CE) N. 1685/00 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento N. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.*

---

[2] Non da luogo a punteggio il cofinanziamento privato dovuto in ragione del *Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione,* di cui al paragrafo 9 del presente Avviso.

[3] Cfr. Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, n. 2000/596/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

Le voci di spesa ricorrenti nella realizzazione delle attività contemplate nell'ambito di EQUAL sono riportate nel preventivo di cui al Formulario di candidatura.

Alle PS ammesse all'Azione 1 sarà fornito un manuale esplicativo di tutte le procedure e prescrizioni che interessano gli aspetti finanziari, che terrà conto delle particolari caratteristiche dell'Iniziativa.

6.2 Preventivi di spesa

Per la particolare natura delle attività riconducibili all'Azione 1 e dato il termine di novanta giorni entro il quale realizzarle, il preventivo di spesa per tale Azione – contenuto nel Formulario di candidatura – può essere variato in corso d'opera a discrezione della PS beneficiaria dei contributi, fermo restando l'importo complessivo approvato per l'Azione medesima.

Per quanto riguarda il preventivo dell'Azione 2 contenuto nel Formulario, lo stesso deve riflettere nella misura del possibile le spese prevedibili per la realizzazione di tale Azione. Successivamente, durante l'elaborazione del programma di lavoro per l'Azione 2, le PS dovranno dettagliare ulteriormente le voci di spesa; in tale occasione potranno apportare le modifiche e gli aggiustamenti ritenuti necessari, fermo restando l'importo totale preventivato per l'Azione 2 nel Formulario di candidatura.

Per il dimensionamento di alcune voci di spesa si rimanda alla Circolare del Ministero del Lavoro del 17 luglio 1997, n. 101/97.

Il costo complessivo di ciascun intervento (Azione 1 + Azione 2), comprensivo dei contributi pubblici e degli eventuali contributi privati, non può essere inferiore a 1,5 miliardi di lire. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i contributi, pubblici e privati, comunque destinati all'intervento.

6.3 Risorse disponibili

Coerentemente con le indicazioni di cui al paragrafo 62 della Comunicazione EQUAL, sono previste almeno due fasi di attuazione; la prima fase interessa le annualità 2001 - 2002 - 2003.

Le risorse complessive disponibili per la prima fase, oggetto del presente Avviso, sono pari a 367,547 milioni di EURO. Detto importo è comprensivo sia del Fondo Sociale Europeo che della quota pubblica nazionale. Il Fondo Sociale Europeo ammonta a 183,774 Milioni di EURO; i restanti 183,774 Meuro sono a carico del Fondo di Rotazione (L. 183/87) per 141,804 Meuro, e a carico dei bilanci regionali per 41,970 Meuro.

I predetti importi sono comprensivi delle risorse destinate a finanziare l'Azione 1 e l'Azione 3 oltre alle risorse a disposizione dell'Azione 2, pertanto gli importi realmente a disposizione delle PS per la preparazione e la realizzazione delle attività progettuali,

nell'ambito dell'Azione 1 e dell'Azione 2, sono pari a 347,174 Meuro di cui 279,797 Meuro a disposizione delle PS geografiche e 67,377 Meuro per le PS settoriali. I restanti 20,373 Meuro rimangono disponibili per l'attuazione dell'Azione 3 secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Avviso e dal DOCUP dell'Iniziativa.

Per ciò che riguarda le PS geografiche, nel formulare le proposte bisognerà tener conto delle scelte effettuate dalle singole Regioni e Province Autonome. A tal fine è allegata al presente Avviso una tabella (cfr. allegato n.1) recante le disponibilità, per misura, in capo alle Regioni e Province Autonome. Le proposte possono essere presentate esclusivamente per le misure per le quali esiste disponibilità finanziaria nella Regione / Provincia Autonoma interessata.

Si ribadisce che gli interventi riconducibili alla Misura 1.2 – "Prevenire l'insorgere di fenomeni di razzismo e xenofobia" ed alla Misura 5 – "Migliorare la qualità dell'accoglienza e promuovere nuovi approcci formativi per i richiedenti asilo", potranno essere proposti soltanto dalle PS settoriali, mentre concorrono a tutte le altre Misure sia le PS geografiche, sia quelle settoriali, nei limiti delle predette disponibilità finanziarie.

6.4 Pagamenti alle partnership di sviluppo - obblighi contabili

Le richieste di pagamento del contributo nazionale e comunitario, da parte delle PS geografiche, sono indirizzate alle Regioni e Prov. Autonome competenti, le quali provvedono all'istruzione delle richieste ed all'erogazione dei fondi dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti prescritti. I pagamenti alle PS settoriali sono gestiti direttamente dal Ministero del Lavoro.

Successivamente all'ammissione all'Azione 1, entrambe le tipologie di PS ricevono un contributo pari al 2% del costo preventivato per l'Azione 2, fino ad un massimo di cinquanta milioni di lire, a titolo di rimborso per le spese sostenute nella creazione della partnership nazionale e transnazionale.

I pagamenti relativi all'Azione 2, per entrambe le tipologie di PS, avvengono secondo le medesime procedure che regolano il trasferimento dei contributi da parte della Commissione europea:

a) il primo acconto viene erogato dopo l'ammissione all'Azione 2, in proporzione ai fondi resi disponibili dalla Commissione europea;
b) i versamenti successivi avvengono esclusivamente in funzione delle spese effettivamente sostenute dalle PS e comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, in misura pari all'importo speso.

Le PS geografiche certificano le spese alle Regioni e Prov. Autonome competenti, mentre le PS settoriali le inviano al Ministero del Lavoro.

Le PS devono assicurare, pena la revoca del finanziamento "l'utilizzazione ……., di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti

contemplati dall'intervento" (Regolamento (CE) N. 1260/99, art. 34, punto 1, lettera e), da realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà, altresì, consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di progetto e di funzionamento tra le diverse attività svolte. A tale fine le PS dovranno utilizzare l'applicativo informatico, fornito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per la gestione finanziaria ed il controllo delle attività e, in ogni caso, dovranno predisporre gli atti necessari per eventuali visite ispettive che potranno essere svolte per verificare l'effettività della spesa sostenuta durante lo svolgimento del progetto.

6.5 Contributo comunitario e nazionale

Il costo degli interventi approvati (Azione 1 e Azione 2) è ripartito come di seguito specificato.

a) PS settoriali

Il costo grava in parti uguali sul Fondo Sociale Europeo (50%) e sul Fondo di rotazione ex L. 183/87 (50%). Pur non essendo obbligatoria la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati[4], le PS settoriali possono cofinanziare gli interventi con i fondi eventualmente resi disponibili da altre amministrazioni pubbliche (Province, ASL, Comuni, ecc.) o da soggetti privati. La disponibilità delle suddette risorse deve essere chiaramente indicata nel preventivo di cui al Formulario di candidatura. Entrambe tali risorse sono sostitutive, per l'importo reso disponibile, del contributo pubblico nazionale a carico del Fondo di rotazione e, quindi, ove previste nel Formulario, diventano obbligatorie.

Le risorse di natura privata danno luogo ad apposito punteggio in sede di valutazione (cfr. la voce "Preventivo" del paragrafo 5.2.3), a condizione che non si tratti di contributi dovuti in ragione del Regolamento (CE) N.68/2001 della Commissione del 12/01/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

Per ulteriori indicazioni circa la ripartizione delle quote di finanziamento nell'ambito del preventivo, si rimanda alla Guida alla compilazione del Formulario.

b) PS geografiche

Il costo delle PS geografiche è così ripartito:

50% a carico del Fondo Sociale Europeo;
35% a carico del Fondo di rotazione ex L. 183/87;

[4] Ad eccezione dei fondi privati dovuti in ragione del *Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione*, di cui al paragrafo 9 del presente Avviso

15% a carico dei bilanci delle Regioni e Province Autonome.

Pur non essendo obbligatoria la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati[5], le PS geografiche possono cofinanziare gli interventi con i fondi eventualmente resi disponibili da altre amministrazioni pubbliche (Province, ASL, Comuni, ecc.) o da soggetti privati. La disponibilità delle suddette risorse deve essere chiaramente indicata nel preventivo di cui al Formulario di candidatura. Entrambe tali risorse sono sostitutive, per l'importo reso disponibile, del contributo a carico del bilancio regionale e, quindi, ove previste nel Formulario, diventano obbligatorie.

Le risorse di natura privata danno luogo ad apposito punteggio in sede di valutazione (cfr. la voce "Preventivo" del paragrafo 5.2.3), a condizione che non si tratti di contributi dovuti in ragione del Regolamento (CE) N.68/2001 della Commissione del 12/01/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

Per ulteriori indicazioni circa la ripartizione delle quote di finanziamento nell'ambito del preventivo, si rimanda alla Guida alla compilazione del Formulario.

7. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

7.1 Soggetti proponenti

Il dossier di candidatura per l'ammissione all'Azione 1 deve essere presentato alle Amministrazioni competenti da almeno due partner aventi finalità diverse (per esempio: un Comune ed un ente di formazione; un'impresa ed un'associazione di volontariato…..).

Le candidature presentate da un solo soggetto, o da due soggetti aventi finalità analoghe, sono inammissibili. Le finalità dei partner sono quelle rilevabili esclusivamente dallo statuto.

Nella domanda e nel Formulario i presentatori debbono obbligatoriamente individuare il *soggetto referente* per le Amministrazioni interessate; in questa fase della procedura, il soggetto referente rappresenta l'unico interlocutore delle Amministrazioni ed è, altresì, il destinatario del contributo relativo all'Azione 1.

7.2 Modalità di presentazione delle richieste di finanziamento

A pena di inammissibilità, ciascun intervento proposto, sia a livello geografico che settoriale, può far riferimento ad una sola Misura.

[5] Anche in questo caso vale l'eccezione segnalata al punto precedente circa i fondi privati dovuti in applicazione del *Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12/1/01.*

I dossier di candidatura delle PS geografiche sono presentati direttamente agli uffici delle Regioni e Prov. Autonome competenti, mentre quelli relativi alle PS settoriali sono indirizzati al Ministero del Lavoro, come di seguito specificato.

Per le **PS geografiche**, il dossier di candidatura è costituito da:

a) la domanda di ammissione all'Azione 1, redatta secondo il modello di cui all'allegato 2, firmata dai legali rappresentanti dei soggetti richiedenti;
b) il Formulario di candidatura, in versione cartacea, compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni della Guida alla compilazione del Formulario, firmato dai legali rappresentanti dei soggetti richiedenti;
c) il dischetto contenente la versione automatizzata del Formulario debitamente compilato (procedura in Microsoft Visual Basic);
d) copia del documento di identità dei firmatari della domanda e del Formulario;
e) copia dello statuto di tutti gli organismi che presentano la candidatura;
f) copia della ricevuta di spedizione del plico inviato al Ministero del Lavoro, come di seguito specificato.

L'assenza di uno dei citati elementi determina l'inammissibilità della candidatura.

Un duplicato del dossier, contenente tutti gli elementi di cui ai summenzionati punti a), b), c), d), e) deve essere inviato, entro lo stesso termine, al Ministero del Lavoro per posta Raccomandata, indicando chiaramente sulla busta che trattasi di "copia di dossier di PS geografica" . Copia della ricevuta di spedizione va allegata alla domanda di ammissione (di cui al precedente punto a), presentata dalle PS geografiche agli uffici delle Regioni / Prov. Autonome competenti; l'assenza della copia della ricevuta determina l'inammissibilità della candidatura.

Per le **PS settoriali**, il dossier di candidatura è costituito da:

a) la domanda di ammissione all'Azione 1, redatta secondo il modello di cui all'allegato 2, firmata dai legali rappresentanti dei soggetti richiedenti;
b) il Formulario di candidatura, in versione cartacea, compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni della Guida alla compilazione del Formulario, firmato dai legali rappresentanti dei soggetti richiedenti;
c) il dischetto contenente la versione automatizzata del Formulario debitamente compilato (procedura in Microsoft Visual Basic);
d) copia del documento di identità dei firmatari della domanda e del Formulario;
e) copia dello statuto di tutti gli organismi che presentano la candidatura.

L'assenza di uno dei citati elementi determina l'inammissibilità della candidatura.

Nel caso di amministrazioni pubbliche, per entrambe le categorie di PS, la domanda ed il Formulario possono essere firmati dagli organi competenti ad impegnare le amministrazioni ai fini della partecipazione al presente Avviso.

I dossier di candidatura, anche se inviati a mezzo postale, devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro l'orario d'ufficio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, presso le Amministrazioni competenti di seguito elencate.

Indirizzi per la presentazione delle candidature:

PS settoriali e copia dei dossier presentati dalle PS geografiche:
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (UCOFPL)
Divisione IV
Vicolo D'Aste, 12 - 00159 ROMA

PS geografiche:

REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione
Via Raffaello, 137 – 60124 PESCARA

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport
Corso Umberto I, 28 – 85100 POTENZA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio Fondo Sociale Europeo
Via Piave, 2 – 39100 BOLZANO

REGIONE CALABRIA
Dipartimento XII Formazione Professionale e Politiche del Lavoro
Via Lucrezia della Valle
88100 CATANZARO

REGIONE CAMPANIA
Settore Formazione Professionale – Servizio Programmazione
Centro Direzionale – Isola A/6
80143 NAPOLI

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio Gestione Diretta delle Attività della Direzione Lavoro Formazione
Viale Aldo Moro, 38
V° piano, stanza n. 505
40127 BOLOGNA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Regionale della Formazione Professionale
Via S. Francesco, 37 – 34100 TRIESTE

REGIONE LAZIO
Dipartimento 9 – Scuola, Lavoro e Politiche per il Lavoro
Via R.R. Garibaldi, 7 – 00145 ROMA

REGIONE LIGURIA
a) Per l'invio a mezzo postale:
Servizio Politiche Attive del Lavoro
Via Fieschi, 15 – Sede Legale
16121 GENOVA
b) Per la consegna a mano:
Protocollo Generale della Regione Liguria
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
Professional Innovazione, Progetti e Ricerche – Via Pola, 9/11
20124 MILANO

REGIONE MARCHE
Servizio Formazione Professionale e
Problemi del Lavoro della Regione Marche
Via Tiziano, 44 – 60100 ANCONA

REGIONE MOLISE
Assessorato alla Formazione Professionale
Settore Formazione Professionale
Via S. Antonio Abate 236/B
86100 CAMPOBASSO

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Industria, Lavoro, New
Economy, Formazione Professionale,
Politiche Comunitarie, Affari Istituzionali,
Partecipazioni
Direzione Formazione Professionale –
Lavoro
Via Pisano, 6 – 10152 TORINO

REGIONE PUGLIA
Assessorato alla Formazione Professionale
Settore F.P.
Piazza Aldo Moro, 37 – 70121 BARI

REGIONE SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Sicurezza e Cooperazione
Sociale
Servizio Affari Generali, Bilancio,
Programmazione
Via XXVIII Febbraio, 5
09100 CAGLIARI

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Lavoro, della P.S. della
F.P. e della Emigrazione
Direzione F.P. e Orientamento
Via Imperatore Federico
90144 PALERMO

REGIONE TOSCANA
Dipartimento delle Politiche Formative e
dei Beni Culturali
Servizio Lavoro
Piazza della Libertà, 16 – 50129 FIRENZE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Addestramento e Formazione
Professionale
Via Diaz, 15 – 38100 TRENTO

REGIONE UMBRIA
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione,
Formazione e Lavoro – Servizio Politiche
Attive del Lavoro, Centro Direzionale
Fontivegge
Via Mario Angeloni, 63
06124 PERUGIA

REGIONE VALLE D’AOSTA
Dipartimento Politiche del Lavoro
Agenzia Regionale del Lavoro
Via Garin, 1
11100 AOSTA

REGIONE VENETO
Giunta Regionale del Veneto
Segreteria Regionale – Formazione e
Lavoro-Direzione Lavoro
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA

8. SOGGETTO DESTINATARIO DEI CONTRIBUTI

Nell'Azione 1, il percettore del finanziamento è il soggetto referente descritto al precedente paragrafo 7.1.

Nell'Azione 2, nel caso delle PS costituite secondo le previsioni del paragrafo 3.1.1 punto (a), è la PS medesima a ricevere direttamente il finanziamento; nel caso delle PS fondate su un accordo di cooperazione come descritto al paragrafo 3.1.1 punto (b), il partner indicato come soggetto referente nell'accordo stesso riceverà il finanziamento, per conto di tutti i partner che compongono la PS. A tale proposito si rammenta che il soggetto referente, in entrambe le Azioni, deve dimostrare di possedere la capacità organizzativa e l'esperienza necessaria per assicurare la corretta gestione dei fondi.

9. AIUTI DI STATO

Le azioni formative destinate a personale dipendente di imprese, di qualsiasi dimensione, sono soggette alle disposizioni di cui al *Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione,* pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 10/20 del 13.01.01).

A tale proposito si precisa che non costituiscono aiuti di stato le seguenti misure:

a) la formazione professionale iniziale, inclusi i sistemi di formazione in alternanza ed i contratti di apprendistato;

b) la formazione o la riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda;

c) le misure rivolte direttamente ai lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori che danno loro la possibilità di seguire attività formative non connesse all'impresa di provenienza o al settore di attività in cui sono occupati.

I contributi eventualmente configurabili come aiuti di stato, diversi dagli aiuti destinati alla formazione di cui al predetto Regolamento, saranno concessi unicamente nell'ambito della regola *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

10. ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Ogni altra informazione relativa all'attuazione dell'Iniziativa è contenuta nel DOCUP (Documento Unico di Programmazione), consultabile sul sito www.iniziativecomunitarie.it.

Sono altresì disponibili allo stesso indirizzo i seguenti documenti:
- il Formulario di candidatura nella versione automatizzata (procedura in Microsoft Visual Basic);
- la Guida alla compilazione del Formulario;
- la Guida all'Iniziativa Comunitaria EQUAL;
- le disposizioni comunitarie e nazionali richiamate nel presente Avviso.

Le versioni cartacee dei documenti ed eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi:

a) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (UCOFPL)
Divisione IV
Vicolo D'Aste, 12 - 00159 ROMA
Numero verde sportello informativo EQUAL e assistenza informatica: 800-017933
Fax sportello informativo EQUAL: 06/6786910
Numero verde per assistenza informatica:
Posta elettronica sportello informativo EQUAL: equal@iniziativecomunitarie.it

b) ISFOL
Via G. B. Morgagni, 33
00161 ROMA
Numero telefonico sportello informativo EQUAL: 06/44590469 – 06/44590452
Fax sportello informativo EQUAL: 06/44590875
Posta elettronica sportello informativo EQUAL: equal@isfol.it

N.B.: Eventuali quesiti da parte delle potenziali PS settoriali, o di carattere generale, vanno indirizzati esclusivamente al Ministero del Lavoro, a mezzo posta elettronica.

c) Le Regioni e Province Autonome elencate al paragrafo 7.2, di cui si forniscono di seguito i recapiti telefonici e di posta elettronica:

REGIONE ABRUZZO
Tel. 085-7672205/7672129
Fax 085-7672207
Posta elettronica:
ritarossi.regioneabruzzo@tin.it

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Tel. 0471-413130/31
Fax 0471-413148
Posta elettronica : fsebz@provinz.bz.it

REGIONE CAMPANIA
Tel. 081-7966337
Fax 081-7966302/7966340
Posta elettronica: formazione.prof@agora.it

REGIONE BASILICATA
Tel. 0971-668064/0971-668088/ 0971-668007
Fax 0971-668032/85
Posta elettronica: urp-fcl@regione.basilicata.it

REGIONE CALABRIA
Tel. 0961-858464
Fax 0961-858465
Posta elettronica : dipart.lavoro@abramo.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Tel. 051-283743/283743/284041
Fax 051-284062
Posta elettronica:
msalsini@regione.emilia-romagna.it
sitolomelli@regione.emilia-romagna.it
emorandi@regione.emilia-romagna.it

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Tel. 040-3775295/3775031
Fax 040-3775013
Posta elettronica:
formazione.prof@regione.fvg.it

REGIONE LAZIO
Tel. 06.51684308
Fax 06-51686800
Posta elettronica:
c.brunello@sirio.regione.lazio.it
magi@sirio.regione.lazio.it
fontana@sirio.regione.lazio.it
clpr@sirio.regione.lazio.it

REGIONE LIGURIA
Tel. 010-5485790/ 5485376
Fax 010-5485932
Posta elettronica: pal@regione.liguria.it

REGIONE LOMBARDIA
Tel. 02-67653541/67653651
Fax 02-67653557
Posta elettronica:
Maria_Civita_Romano@regione.lombardia.it
Rita_Ferrandi@regione.lombardia.it

REGIONE MARCHE
Tel. 071-8063739/8063674
Fax 071-8063018
Posta elettronica :
formazione.lavoro@regione.marche.it

REGIONE MOLISE
Tel. 0874-319079/438394
Fax 0874-319093
Posta elettronica :
direzionefp@moldat.molisedati.it

REGIONE PIEMONTE
Tel. 011- 4321458 Segreteria settore politiche per l'occupazione
Fax 011- 4324878
Posta elettronica:
Direzione15/D15/REGPIE/IT@REGPIE
maugeri@regione.piemonte.it
paolo.bonesso@regione.piemonte.it

REGIONE PUGLIA
Tel. 080-5404182
Fax 080-5404919
Posta elettronica:
settoreformazione@regione.puglia.it

REGIONE SARDEGNA
Tel. 070-6065559
Fax 070-6065723
Posta elettronica:
lavoro.servizio.aagg@regione.sardegna.it

REGIONE SICILIANA
Tel. 091-6960417
Fax 091-6960580

REGIONE TOSCANA
Tel. 055-4382064/4382089
Posta elettronica :
c.bianchi@mail.regione.toscana.it
l.delbubba@mail.regione.toscana.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Tel. 0461-494348
Fax 0461-494331
Posta elettronica: coord.fse@provincia.tn.it

REGIONE UMBRIA
Tel. 075-5045741/5045718
Fax: 075-5045568

REGIONE VALLE D'AOSTA
Tel. 0165-27561/275549
Fax 0165-235886/275686
Posta elettronica: m.rey@regione.vda.it

REGIONE VENETO
Tel. 041-2795924/2795904/2795252
Posta elettronica: dir.lavoro@regione.veneto.it

IL DIRIGENTE GENERALE
Annalisa Vittore

ALLEGATO N. 1

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER PS GEOGRAFICHE

(Importi in EURO comprensivi di FSE e Cofinanziamento Nazionale)

REGIONE / PROV. AUT.	Misura 1.1	Misura 2.2	Misura 3.1	Misura 4.2	Risorse per Regione
Abruzzo	7.499.130	6.943.623	7.499.130	2.777.449	**24.719.332**
Basilicata	-	2.393.530	2.585.018	957.412	**5.935.959**
Calabria	5.340.561	4.944.953	-	1.977.981	**12.263.496**
Campania	5.820.871	5.389.683	5.820.871	2.155.873	**19.187.298**
Emilia Romagna	7.974.160	7.383.465	7.974.160	2.953.386	**26.285.171**
Friuli Venezia Giulia	2.605.049	2.412.077	2.605.049	-	**7.622.176**
Lazio	5.656.521	5.237.508	5.656.521	2.095.003	**18.645.553**
Liguria	2.616.972	2.423.117	2.616.972	-	**7.657.060**
Lombardia	9.508.670	8.804.304	9.508.670	3.521.722	**31.343.366**
Marche	2.605.339	2.412.346	-	964.938	**5.982.624**
Molise	836.552	-	-	-	**836.552**
P.A. Bolzano	2.978.350	-	-	1.103.090	**4.081.440**
P.A. Trento	-	2.280.881	2.463.357	-	**4.744.238**
Piemonte	7.891.463	2.381.756	7.891.463	2.922.758	**21.087.440**
Puglia	5.145.909	4.764.720	5.145.909	1.905.888	**16.962.426**
Sardegna	3.707.710	3.433.057	3.707.710	-	**10.848.477**
Sicilia	6.965.606	6.449.621	6.965.606	2.579.848	**22.960.682**
Toscana	4.233.131	3.919.557	4.233.131	1.567.823	**13.953.641**
Umbria	999.591	1.508.706	1.500.000	770.825	**4.779.122**
Valle d'Aosta	1.014.323	939.186	-	-	**1.953.510**
Veneto	5.444.864	5.041.530	5.444.864	2.016.612	**17.947.871**
TOTALI	**88.844.772**	**79.063.621**	**81.618.430**	**30.270.609**	**279.797.432**

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER PS SETTORIALI

(Importi in EURO comprensivi di FSE e Cofinanziamento Nazionale)

	Misura 1.1	Misura 1.2	Misura 2.2	Misura 3.1	Misura 4.2	Misura 5.1	Totale
Disponibilità per PS settoriali	**14.102.213**	**10.446.084**	**13.057.605**	**14.102.213**	**5.223.043**	**10.446.084**	**67.377.242**

ALLEGATO N. 2

Schema della domanda di ammissione all'Azione 1 dell'Iniziativa EQUAL

N.B.:

1. Le domande delle PS settoriali vanno indirizzate al Ministero del Lavoro, mentre quelle relative alle PS geografiche alle Regioni / Prov. Autonome, vanno inviate agli indirizzi forniti al paragrafo 7.2 dell'Avviso.

2. Nel caso delle PS geografiche il duplicato del dossier di candidatura va inviato, altresì, al Ministero del Lavoro a mezzo Raccomandata secondo le previsioni del paragrafo 7.2 dell'Avviso.

3. L'assenza di uno solo degli allegati citati nell'Avviso e nel presente schema determina l'inammissibilità della domanda.

***

I sottoscritti:

1. …………………...(nome e cognome)………. , nella qualità di legale rappresentante[1] di ……
   ………………………………………………………………………………………… con sede in:
   Indirizzo…………………………………………………………………………………………
   Località……………………………………………………… CAP……………. Prov. ……………
   Telefono…………………………… Fax …………………… E-mail ……………………..

2. …………………...(nome e cognome)………. , nella qualità di legale rappresentante di……...
   ………………………………………………………………………………………… con sede in:
   Indirizzo…………………………………………………………………………………………
   Località……………………………………………………… CAP……………. Prov. ……………
   Telefono…………………………… Fax …………………… E-mail ……………………..

3. …………………...(nome e cognome)………. , nella qualità di legale rappresentante di …...….
   ………………………………………………………………………………………… con sede in:
   Indirizzo…………………………………………………………………………………………
   Località……………………………………………………… CAP……………. Prov. ……………
   Telefono…………………………… Fax …………………… E-mail ……………………..

4. …….

---

[1] Nel caso di amministrazioni pubbliche, è possibile sostituire la dicitura "legale rappresentante" con l'indicazione dell'organo competente ad impegnare l'amministrazione medesima ai fini della presente candidatura.

CHIEDONO

di essere ammessi all'Azione 1 secondo le modalità di cui all'Avviso 02/01 del 7 maggio 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL.

DICHIARANO

a) di **impegnarsi irrevocabilmente**, in caso di ammissione all'Azione 1, a dar luogo alla partnership di sviluppo di cui alla proposta progettuale descritta nell'allegato Formulario, promuovendo l'adesione degli altri soggetti eventualmente menzionati nella proposta medesima, nei termini e secondo le modalità specificate nel suddetto Avviso e nelle eventuali successive comunicazioni del Ministero del Lavoro, ai fini della successiva ammissione all'Azione 2;
b) di nominare **soggetto referente** l'organismo indicato al precedente punto 1, quale unico interlocutore di codesta Amministrazione e beneficiario del finanziamento relativo all'Azione 1, secondo le previsioni del paragrafo 7.1 dell'Avviso.

ALLEGANO

alla presente, i seguenti documenti:

- il Formulario di candidatura in versione cartacea;
- il dischetto contenente la versione automatizzata del Formulario (procedura in Microsoft Visual Basic);
- copia dei documenti di identità delle persone fisiche individuate ai punti precedenti;
- copia dello statuto di ciascun organismo menzionato ai punti precedenti;
- *solo nel caso delle PS geografiche*: copia della ricevuta di spedizione al Ministero del Lavoro del duplicato del dossier di candidatura, a mezzo posta RACCOMANDATA.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ....,

- per l'organismo di cui al summenzionato punto n. 1 …………………………… … ………….. (firma)
- per l'organismo di cui al summenzionato punto n. 2 …………………………… … ………….. (firma)
- per l'organismo di cui al summenzionato punto n. 3 …………………………… … ………….. (firma)
- ……………………………………………………………………………………………………….

01A6399

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651479/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.